

Questo è un principio di diritto comune, espresso solo per evitare erronee interpretazioni circa una eventuale competenza arbitrale in senso stretto di quell'organo, di cui abbiamo testè parlato. Di più, con questa disposizione si sottopongono all'autorità giudiziaria anche le controversie nascenti da rapporti di impiego e di lavoro per evitare che qualcuno possa sostenere la natura pubblica dei consorzi obbligatori per portare le controversie di lavoro dinanzi al Consiglio di Stato.

Questo è il testo della Commissione, compilato d'accordo con l'onorevole Ministro.

FERRACINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRACINI. Non sono d'accordo con quanto è proposto per la prima parte dell'articolo 5, in quanto ritengo che tutte le regolamentazioni, limitazioni e assicurazioni che si vogliono stabilire per la costituzione dei Consorzi non facciano altro che ostolare la costituzione dei Consorzi stessi.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella accetta il nuovo testo proposto dalla Commissione?

BOTTAI, *Ministro delle corporazioni*. Accetto l'emendamento proposto dal relatore, perchè mi sembra che dia maggiori garanzie alle minoranze.

Io mi sono preoccupato di questo, tanto che una parte del testo proposto dal relatore, è dovuto a mio suggerimento e precisamente là dove dice:

« In ogni caso la deliberazione che approva lo statuto deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei consorziati intervenuti all'Assemblea ».

Mi sono preoccupato, infatti, del caso in cui si vada alla formazione del Consorzio per volontà della maggioranza della produzione e non dei produttori; in tal caso è bene garantirsi anche della esistenza di una maggioranza numerica.

TUMEDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUMEDEI. Io credo che la formula che ci viene proposta dal relatore sollevi la questione della competenza dell'autorità giudiziaria o di quella del Collegio arbitrale nel caso che vi siano limitazioni di attività dei singoli consorziati deliberate dal Consorzio disformemente dagli articoli dello statuto.

È una questione che deve essere risolta, a meno di creare un conflitto di competenza che potrebbe sollevare molti equivoci.

Se ho ben compreso, il pensiero del relatore è il seguente:

L'autorità giudiziaria è perfettamente competente a interpretare le singole disposizioni dello statuto e a fissarne la reale portata. Evidentemente, essa sarebbe altrettanto incompetente se dovesse esser chiamata a giudicare delle percentuali o delle quote da fissare caso per caso ai singoli membri.

ASQUINI, *relatore*. Questo è detto nell'ultimo comma.

TUMEDEI. Non è detto.

ASQUINI, *relatore*. Nulla è innovato...

TUMEDEI. Si può intendere che nulla sia innovato a meno che si tratti di limitazioni concernenti l'attività dei consorziati; e siccome le limitazioni concernenti l'attività dei consorziati possono eventualmente consistere anche in disposizioni di carattere generale disformi dallo statuto, così per eliminare qualunque equivoco proporrei di aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « Nello statuto deve esser preveduta la costituzione di un organo collegiale, il quale avrà la facoltà di annullare o di modificare, su reclamo degli interessati, le deliberazioni che concernono l'assegnazione delle quote e in genere ogni onere imposto ai singoli consorziati », le seguenti parole: « prese conformemente alle norme statutarie ».

Allora si spiega come il « Nulla è innovato alla competenza dell'autorità giudiziaria » abbia anche l'efficacia di devolvere all'autorità giudiziaria stessa tutte le questioni sulla conformità o meno delle singole deliberazioni al quadro statutario.

PRESIDENTE. È inutile avvertire che l'emendamento proposto dal camerata onorevole Tumedei non può essere messo in votazione, se non è fatto proprio o dalla Commissione o dal Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ASQUINI, *relatore*. Mi pare che il dubbio sia eliminato dall'ultimo capoverso che è stato voluto precisamente per questo.

Nella sostanza sono perfettamente d'accordo con il camerata onorevole Tumedei; ma, ripeto, il dubbio è completamente eliminato dall'ultimo capoverso. Se dovessimo rispondere analiticamente a tutte le questioni, allora non dovremmo fare delle leggi, ma un *corpus*....

TUMEDEI. Per lo meno sarà lecito rispondere al relatore.... Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole Tumedei.

TUMEDEI. Il ragionamento dell'onorevole Asquini non mi persuade. Se egli veramente crede che ci sia possibilità di equivoco,